

quattro o cinque mesi, questo tempo sarà egli sufficiente per insegnar loro un mestiere e vincere la loro abitudine all'ozio? Io non lo credo. Dunque è necessario che la loro detenzione si protragga alquanto, e mi pare che un anno almeno sia necessario ad ottenere questo scopo.

Per questo, sebbene quanto dice l'onorevole Tola sia sicuramente più consentaneo ai principii generali del diritto, qui trovo ragioni particolari per le quali è utile recedere da tali principii generali al fine di ottenere lo scopo che tutti ci prefiggiamo, quello di ricondurre questi oziosi e vagabondi alle abitudini di lavoro. Quindi appoggio l'opinione della Commissione.

**TOLA.** Risponderò ad un tempo ed all'onorevole relatore, ed all'onorevole Genina. Entrambi dicono che qui si tratta di usare severità contro gli oziosi. Già molti oratori hanno osservato che qui si tratta di una legge eccezionale, di una legge di pubblica sicurezza che in certo modo si allontana dalle vie normali.

Tuttavia nell'articolo 3 del progetto di legge rientra nella via della normalità del Codice penale, poichè dice che quando gli ammoniti non avranno fatto ciò che nell'ammonizione sarà loro stato ingiunto, saranno mandati ai tribunali ordinari; lo che vuol dire che questi ammoniti rientrano nella sfera delle ordinarie punizioni e competenze.

Ora io domando: perchè una volta rientrati in questa sfera e trovandosi come recidivi avanti il tribunale ordinario, saranno essi puniti con una pena diversa da quella prescritta dal Codice penale?

Lo stesso deputato Genina ha riconosciuto che il mio emendamento è conforme ai principii generali del diritto: la ragione di *severità* da lui adottata è buona; ma è anche buona la ragione della *libertà* dei cittadini.

Faccio inoltre notare che l'articolo 6 non dice solo un anno, ma dice che la pena non sarà minore di un anno.

Ora, se i tribunali si dovranno regolare secondo le norme stabilite dal nostro Codice, nel passare da un grado all'altro questi gradi non saranno di un mese o due, ma di un intero anno; e vi è molta differenza tra il dire un mese più un mese meno, e il dire un anno più un anno meno.

Io insisto pertanto nella mia proposta perchè la credo più logica, e perchè non toglie ai tribunali la facoltà di protrarre secondo i casi la pena del carcere a un anno. Infatti l'articolo 128 del Codice penale prescrive che al recidivo secondo le circostanze può accrescersi di due gradi la pena, purchè non ecceda mai il doppio della pena dalla legge stabilita.

**MOYA.** Dalle spiegazioni fornite dall'onorevole relatore risulta che per entrare nel sistema proposto dall'onorevole deputato Tola bisognerebbe sopprimere quest'articolo. Difatti se si vuole stare al diritto comune, questa disposizione diviene inutile, poichè essa non vi venne introdotta se non come un'eccezione.

L'onorevole Genina ha appoggiato la proposta della Commissione, affermando essere necessario per questi delitti di aumentare la penalità della recidiva, perchè consta che essi sono assai frequenti, ed il termine minore di un anno non è sufficiente a dare al reo un'abitudine di stabile lavoro.

Io dichiaro francamente che dall'onorevole professore di diritto criminale io mi aspettava qualche ragione più plausibile per sostenere un provvedimento che sconvolge intieramente il diritto comune stabilito dal nostro Codice penale.

Io prego i miei onorevoli colleghi a voler ben ritenere questo, che l'ozio (chechè ne dica il ministro nella sua relazione) non è un reato, ma solo una presunzione di reato. Ed invero se fosse un reato, lo sarebbe per tutti, qualunque sia la condizione in cui uno si trovi. Ma la legge considera l'ozio per reato solo in quelli che sono privi di mezzi di sussistenza, i quali siccome debbono pure sussistere, e sussistono di fatto, si presume che per campare la vita debbano ricorrere a mezzi riprovati dalla legge.

Ora io domando se sia giusto di comminare una maggiore pena alla presunzione del reato che non al reato stesso.

Per tali motivi io voterò contro quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Tola così concepito:

« In caso di recidiva l'ozioso maggiore d'età sarà punito col carcere, ed a termini dell'articolo 128 del Codice penale, da scontarsi la detta pena, per quanto sia possibile, in una casa dove sia attuato il lavoro. »

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti l'articolo 6 quale fu proposto dal Ministero e dalla Commissione. (Vedi sopra)

(La Camera adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della pubblica sicurezza.